

Prot. n.11239 /p/cv

Roma, 21 dicembre 2023

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il Consiglio
di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 865

Oggetto: **Accordi parti sociali artigianato**

Con riferimento a quanto previsto dal Protocollo Formazione e Sicurezza del CCNL per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle PMI edili ed affini del 04 maggio 2022, si allega alla presente il documento contenente le interpretazioni autentiche circa le previsioni contrattuali inerenti alla figura del **Mastro Formatore Artigiano**, redatto dalle parti sociali sottoscrittrici, anche sulla base dei quesiti posti dalle Casse Edili/Edilcasse per il tramite della CNCE.

Parimenti si inoltra, con riferimento agli accordi di cui al 5 settembre scorso, la nota integrativa contenenti alcuni chiarimenti, delle medesime parti sociali, sull'**art. 77 (Classificazione dei lavoratori)** e sull'**allegato D (Disciplina Apprendistato Professionalizzante)**.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
F.to Cristina Raghitta

Il Presidente
F.to Dario Firsech

Allegati: 2

Mastro Formatore Artigiano – CCNL 4 maggio 2022

Scopo del documento è quello di chiarire dubbi interpretativi emersi negli incontri svolti con le Imprese e Associazioni nonché segnalati dalle Casse Edili/Edilcasse. Tali dubbi richiamano l'esigenza di "interpretazioni autentiche" delle Parti.

Contesto: l'ambito di intervento è quello relativo al Capitolo "**Protocollo Formazione e Sicurezza**" paragrafo "**Figura del Mastro formatore artigiano e sgravi contributivi**" dell'Accordo di rinnovo del **CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022** e del successivo Accordo per la procedura di iscrizione del 13 marzo 2023.

Sezione Contratto:

1) *iscrizione all'albo delle imprese artigiane come imprenditore edile, in qualunque delle diverse forme giuridiche consentite, per un periodo di almeno 15 anni continuativi, riducibili alla metà nel caso di possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materie di indirizzo tecnico pertinente;*

- Fermo restando l'obbligo d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane al momento della presentazione della domanda, va inteso che il titolare, socio o collaboratore familiare deve aver mantenuto una iscrizione continuativa all'albo delle imprese artigiane come imprenditore edile, in una delle diverse forme giuridiche consentite anche a seguito di variazione della ragione sociale (es: ditta individuale che si trasforma in snc, o sas, o si conferisce in Srl,) ovvero a seguito di fusioni, trasformazioni, ecc, purché abbia mantenuto i requisiti per essere un'impresa artigiana per un periodo di almeno 15 anni o 7,5.
- "continuativi" va inteso anche con una interruzione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane non superiore a 90 giorni;
- Per il possesso dei requisiti di studio va inteso che il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o diploma di laurea sia in materie di indirizzo tecnico pertinente di cui all'art. 77 paragrafo "laureati e diplomati".

2) *essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto dell'eventuale formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc.), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata;*

- Fermo restando che il richiamo agli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza è riferito ai dipendenti, la previsione in capo al titolare imprenditore è sospesa in attesa dell'emanazione dell'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2 dell'art.37 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021 (conv. dalla Legge n. 215/2021);
- il possesso degli attestati sui corsi richiamati dal contratto come esempio (ponteggi, gru,

movimenti terra, ecc...) è riferito al MFA, laddove lo stesso partecipi attivamente alla formazione specifica dei propri dipendenti.

3) *essere datore di lavoro da almeno 3 anni con in forza, al momento della richiesta, almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al O3 e applicare il presente CCNL;*

- Il requisito dei 3 anni come Datore di lavoro, è da ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui lo stesso non abbia dipendenti per un periodo non superiore a 90 giorni.

4) *essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol) e dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici ex art. 29 L. n. 341/95;*

- Va verificata l'eventuale ricezione da parte della Cassa Edile/Edilcassa di segnalazioni (es. Verbali Ispettivi) che riportano violazioni in materia di sicurezza; la verifica sui requisiti previsti per l'accesso ai benefici ex art. 29 L. n. 341/95 può essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa così come previsto dalla circolare CNCE n°816 del 2022.

5) *Essere in regola con l'ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge*

- Tale verifica va effettuata solo nei casi in cui l'impresa sia affidataria di lavori soggetti alla Congruità;

6) *di avere adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa;*

- Tale previsione va intesa nella disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al Dlgs n. 81/2008, acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria che devono avere un valore minimo di 30.000 euro; tale valore potrà essere rilevato dalla Dichiarazione ISA (Modello CG69U) alla voce "valore beni strumentali".

Sezione Accordo 13 marzo 2023:

2) *la Cassa Edile/Edilcassa avvia l'istruttoria attraverso la verifica delle certificazioni e dei requisiti richiamati nel modulo d'iscrizione (Certificato Albo Artigiani, DOL, denunce conformi, congruità, autodichiarazione requisiti ex art.29 L.341/95, eventuali attestati di frequenza corsi sulla sicurezza);*

- Ai fini della verifica sulla qualifica "artigiana" del socio, potrà essere richiesto un documento sulla posizione INAIL o sull'iscrizione alla gestione artigiana INPS.¹
- Ai soli fini dell'iscrizione all'elenco nazionale dei Mastri Formatori Artigiani, la verifica del possesso, in capo al titolare, dell'attestato di frequenza del corso sulla sicurezza, è sospesa in attesa dell'emanazione dell'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2 dell'art.37 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021 (conv. dalla Legge n. 215/2021);

8) *Nel caso in cui il MfA intenda partecipare alla formazione pratica dei propri dipendenti, dovrà presentare ulteriore documentazione inerente ai corsi obbligatori sulla sicurezza effettuati dal proprio personale attraverso il sistema bilaterale edile; tale documentazione dovrà essere inoltrata al Formedil Nazionale prima dell'avvio dell'attività formativa.*

- Tale previsione va intesa come l'obbligo in capo al MFA di presentare all'Ente Unico per la Formazione e sicurezza, gli attestati inerenti i corsi obbligatori sulla sicurezza dei propri dipendenti solamente in caso di partecipazione attiva all'eventuale corso di formazione frequentato dai propri dipendenti presso il Sistema Formedil (Scuole Edili);
- Alla stessa stregua il MFA dovrà presentare l'attestato in suo possesso relativo al corso per il quale voglia partecipare nella formazione pratica dei suoi dipendenti.
- Le parti definiranno, di concerto con il Formedil nazionale, le linee guida disciplinanti le modalità di partecipazione attiva dei MFA alla formazione pratica

Roma, 20 dicembre 2023

¹ (tale precisazione è dovuta in quanto le visure delle società non riportano la singola iscrizione all'artigianato del socio)

Nota integrativa all'accordo del 5 settembre 2023

Roma, 20 dicembre 2023

Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Clai Edilizia

e

Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

Convengono le seguenti specifiche:

1) Apprendistato

- Premesso che nel nuovo Allegato D - Apprendistato professionalizzante – sottoscritto il 5 settembre 2023 nell'ambito degli accordi sulle code contrattuali, è stato introdotto l'Art. 9 relativo all'"Apprendistato professionalizzante specialistico", nel quale viene esposta la nuova tabella retributiva suddivisa per Gruppi Specialistici e per semestri;
- che nell'articolo medesimo non viene specificato su quale livello vanno applicate le percentuali retributive;
- le Parti confermano che tale riferimento è rinvenibile all'Art. 7 che dispone:
"A decorrere dal 1° giugno 2013, la retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sottoindicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello. Per il gruppo 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sottoindicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello."

Pertanto, per il **1° ed il 2° Gruppo Specialistico** si applicano le percentuali sul 3° livello, mentre per il **3° Gruppo Specialistico** si applicano sul 2° livello.

2) Articolo 77

- a) Alla fine del paragrafo relativo al **7° Livello** va aggiunto "e archeologici".
- b) Nel capitolo "**Laureati e Diplomati**" i primi due paragrafi sono sostituiti con i seguenti:

Coloro che sono in possesso di laurea (1° ciclo), laurea magistrale (2° ciclo) o di laurea a ciclo unico in specialità tecniche inerenti all'industria dell'edilizia (Ingegneri, Architetti, Restauratori, Archeologi, ecc), in specialità amministrative (Economia e Commercio, Giurisprudenza e simili) non possono essere assegnati a Categoria inferiore alla Seconda (V Livello);


I tecnici del restauro ed archeologi di III fascia DM 244/2019, i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche o Diploma di Tecnico Superiore (ITS) inerenti all'industria dell'edilizia (Geometri, Periti Edili, Tecnici delle Costruzioni, Periti Industriali in edilizia e simili) o in specialità amministrative (Ragionieri, Periti Commerciali e simili) non possono essere assegnati a Categoria inferiore alla Terza (IV Livello).

3) *Commissione per la stesura del CCNL*

Le Parti definiscono la costituzione di una Commissione sulla revisione e armonizzazione degli Accordi di rinnovo contrattuali, al fine di procedere alla stesura definitiva entro il 30 settembre 2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANAEPa – Confartigianato Edilizia




CNA Costruzioni

FIAE Casartigiani

CLAAI Edilizia

FEN.E.A.L.- U.I.L.



F.I.L.C.A.- C.I.S.L.

F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L.

